

PATTI PARASOCIALI TRA I SOCI
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
SU ITS S.R.L.

L'anno 2020, il giorno 06 del mese di aprile, in Vostre Sedi, i soggetti qui di seguito indicati intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura nella loro qualità di Soci della Società **ITS S.r.l.** (nel prosieguo, ITS), con sede in Via Amonn, 24/A – Bressanone – BZ - iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano con Codice Fiscale e Partita Iva n. 02298140217, R.E.A. n. BZ - 168960:

- **Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.A.**, con sede in Merano (BZ), Viale Europa 4, C.F. 01526780216, in persona del legale rappresentante *pro tempore* o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, per brevità di seguito denominata anche "ASM Merano";

- **ASM Bressanone S.p.A.**, con sede in Bressanone (BZ), Via Alfred-Ammon 24, C.F. 01717730210, in persona del legale rappresentante *pro tempore* o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, per brevità di seguito denominata anche "ASM Bressanone";

- **Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.**, con sede in Bolzano (BZ), Via Lancia, 4/A, C.F. IT02231010212, in persona del legale rappresentante *pro tempore* o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, per brevità di seguito denominata anche "SEAB";

PREMESSO CHE

1) ITS S.r.l. è una società partecipata congiuntamente al 100% dalle tre società *in house* ASM Merano, ASM Bressanone e SEAB S.p.a., le quali a loro volta sono a integrale partecipazione pubblica, come segue:

- ASM Merano (che detiene il 49,50% del capitale sociale di ITS S.r.l.) è una società *in house* in controllo pubblico al 100% del Comune di Merano;

- ASM Bressanone (che detiene il 49,50% del capitale sociale di ITS S.r.l.) è una società *in house* in controllo pubblico congiunto al 100% del Comune di Bressanone (per il 99,93%) e dei Comuni di Chiusa (per il 0,01%), Varna (per il 0,01%), Naz/Sciaves (per il 0,01%), Fortezza (per il 0,01%), Luson (per il 0,01%), Rio Pusteria (per il 0,01%) e Rodengo (per il 0,01%).

- SEAB S.p.a. (che detiene per l'1% del capitale sociale di ITS S.r.l.) è una società *in house* in controllo pubblico congiunto al 100% del Comune di Bolzano (per il 99%) e del Comune di Laives (per il restante 1%);

2) ITS, quindi, essendo costituita da tre società integralmente pubbliche, ha in via mediata capitale totalmente pubblico ed è finalizzata a svolgere la propria attività - consistente nella prestazione di servizi informatici, che appaiono necessari e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali delle Socie in via diretta e, loro tramite, delle Amministrazioni indirettamente controllanti - in favore delle Socie, e, indirettamente, dei sopra richiamati Comuni; pertanto, le

menzionate Società intendono affidare a ITS i predetti servizi secondo il modello dell'“*in house providing*”;

3) ai sensi delle Direttive europee nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché dei decreti legislativi n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici, nel prosieguo CCP) e n. 175/2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel prosieguo TUSP), i quali hanno trasfuso nell'ordinamento nazionale i contenuti della disciplina eurounitaria in materia di affidamenti *in house*, ciascun Socio di ITS deve poter esercitare, anche congiuntamente, sulla società affidataria un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri uffici e servizi;

4) in particolare, i Soci di ITS devono essere posti in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante e un costante controllo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica affidataria;

5) ai fini sopraindicati, gli organi decisionali della società *in house* devono essere composti da rappresentanti di tutti i Soci di ITS (ma singoli rappresentanti possono rappresentare uno, più o tutti i Soci) e la persona giuridica controllata non deve perseguire interessi contrari a quelli delle Amministrazioni aggiudicatrici controllanti;

6) il controllo analogo non ha matrice strettamente civilistica, bensì anche di tipo amministrativo, e si intende come controllo gestionale e finanziario stringente sulla società, tale da realizzare un modello di delegazione interorganica, nel quale la società operi quale *longa manus* dei soggetti pubblici affidanti e serviti dalla sua attività;

8) il controllo analogo su ITS è esercitato dalle Socie in via diretta;

9) al fine di garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soggetti di cui in epigrafe intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su ITS;

10) nell'ottica delineata, risulta opportuno il ricorso alla stipula di Patti Parasociali tra le tre società detentrici dell'intero capitale sociale di ITS per l'esercizio congiunto dei poteri di decisione, indirizzo e controllo, in modo da garantire a ciascun soggetto pubblico servito l'effettiva partecipazione alla gestione di ITS, a prescindere dall'entità della partecipazione azionaria detenuta;

11) i Soci intendono esercitare il controllo analogo congiunto anche mediante la partecipazione al **Comitato di coordinamento e indirizzo**, appositamente istituito e composto dai legali rappresentanti *pro tempore* di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi - il cui funzionamento è regolato tramite i presenti “Patti Parasociali”;

12) il testo dei presenti Patti Parasociali è stato oggetto dei seguenti atti di approvazione:

1. Delibera n. 31 del 16.03.2020 dell'Azienda Municipalizzata di Merano spa;
2. Delibera n.13/2020 del 24.03.2020 dell'Azienda Municipalizzata di Bressanone spa;
3. Delibera n. 4 del 13.03.2020 della; Servizi Energia Ambiente Bolzano spa;

Tutto ciò premesso, i sopraindicati legali rappresentanti dei Soci di ITS S.r.l., in vista dell'affidamento alla stessa ITS dei servizi sopra menzionati, convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali e hanno determinato il consenso dei Soci; le stesse rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti e della volontà dai Soci ivi manifestata.

Art. 2 - Oggetto e principi generali

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 5, commi 1, lett. "a", 2, 4 e 5, CCP; 2, comma 1, lett. "c" e "d", TUSP; 3, commi 1, lett. "b" e 2, L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i., nonché dalle Linee Guida ANAC n. 7 (*"per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house"*), con la presente convenzione i soggetti sottoscrittori si impegnano ad esercitare congiuntamente il controllo strategico, finanziario e gestionale su ITS S.r.l., rispetto alla quale debbono disporre di poteri di indirizzo, direzione, coordinamento e supervisione per dare attuazione, in modo congiunto, al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e di controllo unitarie, ancorché provenienti da soggetti distinti.

2. Tale controllo si realizza non solo attraverso il potere di nomina degli organi sociali di ITS ma, altresì, attraverso l'apposito organismo di coordinamento tra tutti i Soci pubblici, di cui agli artt. 4 e ss., con poteri di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.

Art. 3 - Modalità di attuazione del controllo

1. I soggetti sottoscrittori dei presenti Patti Parasociali, conformemente alla normativa europea, nazionale e provinciale di riferimento, esercitano il controllo analogo congiunto su ITS, sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Società e dai presenti Patti Parasociali, con le seguenti modalità:

- **in fase preventiva**, attraverso la programmazione e la definizione degli obiettivi strategici e operativi, formalizzati nel **Piano previsionale e programmatico**, predisposto dall'Organo amministrativo di ITS e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere obbligatorio e vincolante del **Comitato di coordinamento e indirizzo**, di cui agli artt. 4 e ss.; in fase preventiva, il controllo si realizza altresì tramite indirizzi sulle decisioni più significative della politica aziendale che non si risolvano in meri atti ordinari;
- **in costanza di attività**, attraverso la costante informazione e il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'andamento della gestione;
- **in fase successiva**, attraverso l'analisi, in sede di rendiconto, dei risultati raggiunti.

2. Il controllo è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra la politica aziendale e gli obiettivi e indirizzi stabiliti dai Soci, nonché sulla capacità di ITS di perseguire l'equilibrio

economico, patrimoniale e finanziario nel rispetto delle previsioni dei documenti di programmazione.

3. Il controllo si estende, altresì, alla verifica dell'efficacia dei servizi resi rispetto all'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società.

Art. 4 - Organo del controllo analogo congiunto

1. I soggetti sottoscrittori dei presenti Patti Parasociali esercitano su ITS i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo analogo congiunto attraverso l'istituzione ed il funzionamento del **Comitato di coordinamento e indirizzo**.

Art. 5 - Comitato di coordinamento e indirizzo

1. Quale forma di consultazione dei soggetti sottoscrittori del presente Patto, nonché come strumento del controllo analogo congiunto, è istituito un Comitato di coordinamento e di indirizzo, composto dai legali rappresentanti delle società sottoscrittrici o dai diversi membri designati e all'uopo delegati dai Soci stessi.

2. Il Comitato di coordinamento e indirizzo opera di preferenza presso la sede di ITS, ove è istituita la relativa segreteria; tuttavia, il Comitato può riunirsi e operare anche in altro luogo idoneo, stabilito in sede di convocazione.

3. La prima riunione del Comitato è convocata entro trenta giorni dalla stipula dei presenti Patti Parasociali dal legale rappresentante di ASM Merano.

4. Il Comitato, nella prima riunione, nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Possono essere deliberate forme di turnazione delle cariche di Presidente e Vicepresidente.

5. I componenti del Comitato di indirizzo non percepiscono alcun compenso o rimborso per l'esercizio delle proprie funzioni.

6. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, entro 10 giorni dalla convocazione stessa; il Presidente dirige i lavori del Comitato e nomina un Segretario di seduta, che si intende validamente costituita con la presenza di tutti i Soci.

7. Il Comitato delibera a maggioranza; tuttavia ciascuno dei Soci, tramite il proprio rappresentante, può esercitare il diritto di veto verso le deliberazioni del Comitato inerenti ai servizi affidati dal Socio stesso e ai relativi investimenti in ITS.

8. In particolare, riguardo alla definizione di specifiche questioni concernenti servizi prestati dalla Società a favore di un determinato Socio, i Soci si impegnano a votare in seno al Comitato ed in Assemblea, o nelle deliberazioni dei Soci adottate col metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, in conformità alla volontà espressa dal Socio direttamente interessato, in modo tale da assicurare a ciascun Ente partecipante il necessario potere di controllo e indirizzo sulle decisioni aventi ad oggetto le procedure di affidamento attivate su richiesta del Socio stesso, nonché le attività svolte dalla Società nel suo esclusivo interesse.

9. In sede di Assemblea societaria e nelle deliberazioni dei Soci adottate col metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i Soci sono tenuti ad attenersi alle decisioni e agli indirizzi formulati dal Comitato di coordinamento e indirizzo.

10. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario per i relativi compiti previsti dallo Statuto di ITS e prima della convocazione di ogni Assemblea della stessa ITS. La convocazione può inoltre essere richiesta da parte di ogni Socio sottoscrittore dei presenti Patti Parasociali.

11. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, nella veste di uditori:

a) l'Amministratore Unico o gli Amministratori di ITS;

b) il Collegio sindacale e/o il Sindaco Unico, il Revisore e l'Organismo di Vigilanza di ITS.

L'invito è inoltrato tramite posta elettronica certificata a cura del Presidente del Comitato di coordinamento e indirizzo il medesimo giorno in cui viene fissata la data di convocazione.

12. Delle riunioni e delle relative decisioni assunte viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di seduta.

13. Per quanto non previsto dai presenti Patti Parasociali, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato si potrà provvedere con eventuale atto interno di autodisciplina, approvato con la maggioranza di cui al precedente comma 7.

Art. 6 - Funzioni del Comitato di coordinamento e indirizzo - controllo preventivo

1. Il Comitato di coordinamento e indirizzo costituisce strumento per esercitare attività di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio, nonché per esercitare funzioni propulsive nei confronti degli organi di ITS.

2. La funzione di coordinamento e di indirizzo strategico svolta dal Comitato è intesa come definizione delle strategie, assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve, medio e lungo periodo, nonché come indirizzo sulle decisioni più significative della politica aziendale che non si risolvano in meri atti ordinari.

3. In particolare, la definizione e conseguente approvazione da parte del Comitato del **Piano previsionale e programmatico**, di cui al precedente art. 3, rappresenta il presupposto essenziale per la conduzione del controllo analogo congiunto. A tal fine, su richiesta del Comitato di coordinamento e indirizzo, l'Organo amministrativo di ITS predispone e sottopone all'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci il Piano previsionale e programmatico su base annuale e triennale, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento e indirizzo; il Piano previsionale e programmatico deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al Comitato di coordinamento e indirizzo spetta la **disamina preventiva** di tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci di ITS, sulle quali si esprime prima della convocazione, secondo le pertinenti norme statutarie.

5. Compete all'Organo amministrativo di ITS depositare l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, completo degli allegati attinenti gli argomenti all'ordine del giorno, presso la segreteria

del Comitato di coordinamento e indirizzo **almeno quindici giorni** prima della convocazione dell'Assemblea e comunque entro un termine congruo per consentire al Comitato di compiere le proprie preventive valutazioni.

6. E' compito del Presidente del Comitato di coordinamento e indirizzo segnalare all'Organo amministrativo di ITS l'esigenza di disporre di un maggior termine istruttorio rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea per formulare il parere di competenza.

7. Il Comitato può inoltre esprimere indirizzi e raccomandazioni all'Organo amministrativo di ITS per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

8. I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, nonché l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo amministrativo della Società, le relazioni e gli eventuali rilievi del Collegio sindacale e/o dell'Organo di revisione, nonché dell'Organismo di Vigilanza, sono trasmessi al Comitato e alle segreterie dei soggetti sottoscrittori dei presenti Patti Parasociali.

9. Ove gli Organi societari non provvedano all'invio degli atti di cui ai precedenti commi, l'infrazione costituirà oggetto di valutazione dei presupposti per la revoca per giusta causa degli incarichi conferiti.

Art. 7 - Funzioni di monitoraggio e di controllo sull'andamento della gestione - controllo contestuale

1. Il controllo contestuale si esplica attraverso il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, formalizzati nel Piano previsionale e programmatico, e sull'andamento della gestione, in ordine all'efficienza, efficacia ed economicità della stessa, con l'obiettivo di garantire che ITS offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative dei Soci, sotto il profilo quantitativo, qualitativo ed economico.

2. Tale controllo si realizza attraverso una relazione semestrale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, che l'Organo amministrativo di ITS, su richiesta del Comitato di coordinamento e indirizzo, redige e trasmette a quest'ultimo, prima della sua sottoposizione all'Assemblea dei Soci.

3. In questa sede, il Comitato può individuare eventuali azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario e può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione di ITS.

4. Al fine di consentire una efficace valutazione dei risultati, il Piano previsionale e programmatico è corredato di indicatori annuali, con i relativi target che si intende raggiungere.

5. Il controllo contestuale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi e sull'andamento della gestione viene, inoltre, esercitato tutte le volte che si renda necessario sulla base delle comunicazioni e segnalazioni formulate al Comitato dall'Organo amministrativo e dall'Organo di controllo di ITS.

Art. 8 - Funzioni di analisi della rendicontazione e controllo successivo

1. Il controllo successivo si esplica attraverso la valutazione, in sede di rendiconto, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto degli standard quantitativi e qualitativi di erogazione servizi offerti da ITS.

2. Per consentire l'attuazione del controllo di cui al presente articolo, ITS, su richiesta del Comitato di coordinamento e indirizzo, trasmette a quest'ultimo un report corredato degli elementi necessari a valutare il grado di raggiungimento dei risultati operativi rispetto agli obiettivi programmati, che verranno valutati unitamente agli schemi di bilancio e ai relativi allegati, predisposti dall'Organo amministrativo.

3. ITS è inoltre tenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario.

4. Il Presidente del Comitato di coordinamento e indirizzo predispone e invia ai Soci e, per conoscenza, all'Organo amministrativo di ITS un report di sintesi sui risultati operativi, economici, patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società e sull'azione di controllo esercitata dal Comitato stesso nell'ultimo esercizio chiuso.

Art. 9 - Controlli ispettivi e flussi informativi

1. Il Comitato di coordinamento e indirizzo svolge attività di controllo ispettivo, che si realizza attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'Organo amministrativo di ITS, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali. La Società mette a disposizione i documenti e i dati necessari e offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica.

2. ITS, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, dovrà consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e garantire l'accesso a documenti, dati e informazioni connessi al rispetto dei vincoli operativi derivanti dalla natura di società a totale controllo pubblico di ITS, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli concernenti procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di reclutamento del personale, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

3. ITS, inoltre, dovrà fornire ai Soci le seguenti informative:

a. trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Organo amministrativo, con potere propositivo dei Soci - tramite il Comitato di coordinamento e indirizzo - in merito a specifici argomenti da inserire nell'ordine del giorno;

b. trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci - tramite il Comitato di coordinamento e indirizzo - in merito a specifici argomenti da inserire nell'ordine del giorno;

c. trasmissione ai Soci dei verbali delle Assemblee dei Soci;

d. trasmissione ai Soci, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli Organi di amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci;

e. trasmissione ai Soci del Piano previsionale e programmatico e della relazione semestrale, approvati dall'Assemblea.

3. Le previste attività di controllo saranno effettuate con la massima collaborazione e trasparenza tra l'Organo deputato al controllo analogo e ITS.

4. La trasmissione dei dati di cui al presente articolo nonché agli articoli precedenti deve tenere conto delle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.

Art. 10 - Obblighi della Società

1. L'Organo amministrativo di ITS è tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici e operativi impartiti dai Soci attraverso il Comitato per il coordinamento e indirizzo e a uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.

Art. 11 - Amministratori della Società

1. La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico, che, ai fini del controllo analogo congiunto dei Soci e in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rappresenta tutti i Soci partecipanti;

b) se necessario per assicurare la rappresentanza dei Soci partecipanti, ovvero dei gruppi linguistici o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a massimo sei membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci in occasione della nomina, conformemente alla normativa vigente applicabile alla Società.

2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da soggetti che non siano espressione diretta di taluno dei Soci, a detti Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è comunque garantita dal Consiglio stesso la rappresentanza delle relative istanze e interessi; a tali Soci, inoltre, è assicurato potere di controllo e indirizzo mediante apposita relazione semestrale sulla gestione della Società, trasmessa dal Consiglio di Amministrazione, rispetto alla quale detti Soci possono esprimere osservazioni e rilievi vincolanti.

3. I Soci si impegnano affinché sia i componenti dell'Organo amministrativo, sia i componenti dell'Organo di controllo, fermi i requisiti previsti nello Statuto, siano scelti fra persone dotate di requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di equilibrio di genere, delle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli enti pubblici e delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i..

3. L'Organo amministrativo, oltre che secondo i poteri conferiti dalla legge, opera in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dai presenti Patti Parasociali.

Art. 12 - Diritti dei Soci

1. Il Comitato di coordinamento e indirizzo, in quanto sede e strumento di raccordo del controllo analogo congiunto, garantisce la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Come previsto dal precedente art. 5, comma 7, a ciascun Socio è comunque garantito, tramite il proprio rappresentante presso il Comitato di coordinamento e indirizzo, l'esercizio del

diritto di veto verso le deliberazioni del Comitato inerenti ai servizi affidati dal Socio stesso e ai relativi investimenti in ITS. Tale diritto di veto è altresì riconosciuto a ciascun Socio in sede di deliberazione dell'Assemblea dei Soci e nelle deliberazioni dei Soci adottate col metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

3. Ciascun Socio può richiedere e ottenere da ITS, tramite il Comitato di coordinamento e indirizzo, ogni elemento, dato, informazione e documento inerente sia ai servizi complessivamente forniti dalla Società, sia ai servizi specificamente erogati al singolo Socio richiedente.

4. Ciascun Socio sottoscrittore dei presenti Patti può altresì formulare osservazioni e indicazioni da sottoporre alla valutazione del Comitato di coordinamento e indirizzo.

Art. 13 - Normativa applicabile e rinvio

1. Per quanto non specificato nei presenti Patti e nello Statuto di ITS, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e provinciale vigente in materia.

Art. 14 - Durata ed eventuali modifiche

1. I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnoveranno tacitamente alla scadenza, salvo eventuali modifiche e integrazioni che saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte da tutti i Soci.

2. I Soci si impegnano ad approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie per assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto, in caso di variazioni normative o statutarie.

3. L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

4. I presenti Patti Parasociali cesseranno di avere efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che eserciterà il recesso dalla Società o perderà la qualità di Socio, per qualsiasi motivo.

Art. 15 - Sottoscrizione, entrata in vigore e recepimento dei Patti

1. L'entrata in vigore dei presenti Patti Parasociali è subordinata alla preventiva approvazione e sottoscrizione da parte di tutti i Soci di ITS.

2. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci e vincolanti nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore, che è obbligato a rispettarne il contenuto, secondo i principi di buona fede e di leale collaborazione; in particolare, ciascun Socio si impegna a votare in Assemblea e nelle deliberazioni dei Soci adottate col metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto in conformità alle delibere assunte dal Comitato di coordinamento e indirizzo.

3. I presenti Patti Parasociali saranno recepiti dall'Assemblea dei Soci di ITS che, con apposita deliberazione, impegnerà l'Organo amministrativo alla sua osservanza.

Art. 16 - Controversie

1. Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci sottoscrittori dei Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Bolzano.

Art. 17 - Registrazione

1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge.

STATUTO DELLA ITS S.R.L.

Art. 1 Costituzione

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: “ITS S.r.l.”

La Società opera secondo il modello dell’*“in house providing”*, come disciplinato dall’ordinamento dall’Unione Europea e dall’ordinamento interno, a norma degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i e della L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i..

Art. 2 Sede

La Società ha sede legale in I-39042 - Bressanone (BZ).

La Società ha una sede secondaria in I-39012 - Merano (BZ).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei Soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3 Oggetto sociale

L’oggetto sociale della Società consiste nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Società Socie in via diretta e, loro tramite, delle Amministrazioni indirettamente partecipanti (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; art. 1, comma 4, L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i.), vale a dire, attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali alle Socie in via diretta e alle Amministrazioni indirettamente partecipanti, o strumentali allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, commi 2, lett. “d”, e 4, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; art. 1, comma 4-bis, L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i.) ed è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- l’acquisto, la vendita, il noleggio, la progettazione, la consulenza, la ricerca, lo sviluppo e l’implementazione, la formazione e l’aggiornamento ed in generale lo svolgimento ed il coordinamento di ogni tipo di servizio, ed in particolare nell’elaborazione elettronica dei dati, nei seguenti settori:

- energia
- ambiente
- acqua potabile ed acque reflue
- telecomunicazioni
- teleriscaldamento e teleraffreddamento
- trasporto
- strutture del traffico
- illuminazione pubblica
- impianti sportivi
- servizi cimiteriali e farmaceutici.

La Società, nei limiti consentiti dal modello dell’*in house providing* e di quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché fermo restando il controllo analogo congiunto dei Soci, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.L. 1. settembre 1993 n. 385.

La Società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

In quanto Società a partecipazione pubblica e *in house*, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici Soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 4 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

Art. 5 Capitale

Il capitale è fissato in Euro 100.000,00, diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

La partecipazione al capitale è integralmente pubblica sia pur indiretta - ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "g", d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e art. 1, comma 9, L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i. - in quanto realizzata, in via mediata, dai Comuni Soci in via indiretta, tramite le proprie Società *in house* ASM Merano, ASM Bressanone e Seab S.p.a.

Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata, come previsto dalla normativa vigente.

Per tutta la durata della Società, la somma delle quote di partecipazione ASM Merano e ASM Bressanone non può mai scendere al di sotto della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Nessun Socio diverso dai Soci ASM Merano e ASM Bressanone potrà possedere, sia direttamente sia indirettamente, una quota di partecipazione maggiore del 15,00% del capitale sociale, salvo che i Soci ASM Merano e ASM Bressanone non abbiano dato il loro consenso unanime per iscritto entro 3 mesi dalla richiesta.

Il capitale potrà essere aumentato mediante conferimento in denaro o in natura o mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

L'aumento di capitale avviene in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci ovvero in forza di decisione dell'Organo amministrativo.

All'Organo amministrativo, peraltro, la facoltà di aumentare il capitale, spetta per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare massimo pari a 2 (due) volte il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento, senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei Soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai Soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Art. 6 Riduzione del capitale

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società

e delle osservazioni del Sindaco unico, rispettivamente Collegio Sindacale, o del Revisore, qualora consti il consenso di tutti i Soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7 Finanziamenti dei Soci

I Soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Art. 8 Diritti dei Soci

Fermi restando i diritti e le prerogative riconosciuti ai Soci in virtù del controllo analogo congiunto, come delineato nel presente Statuto, i diritti Sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9 Partecipazioni, loro trasferimento e gradimento

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5; tuttavia agli altri Soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il Socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'Organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri Soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Organo amministrativo.

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo amministrativo avrà comunicato al Socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei Soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i Soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse

raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni Societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società;

- il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione;
- diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;
- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società;
- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri Soci.

Nei limiti di quanto stabilito, qualora nessun Socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo in caso di trasferimento delle partecipazioni ad altri enti pubblici o a Società *in house* o in controllo analogo congiunto, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 5, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal Socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi, in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di Società a partecipazione pubblica, ai sensi della normativa europea, nazionale e provinciale vigente.

L'Organo amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, nel caso non sia stato esercitato il diritto di prelazione.

Qualora entro il predetto termine di 15 (quindici) giorni al Socio non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà negato.

Art. 10 Decisioni dei Soci

Fermi restando i diritti e le prerogative riconosciuti ai Soci in virtù del controllo analogo congiunto, come delineato nel presente Statuto, i Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico, o, qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, uno o più Amministratori, o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

In deroga al disposto dell'art. 2465, secondo comma, del Codice Civile, non deve essere invece autorizzato dai Soci l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei Soci fondatori, dei Soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei Soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Art. 11 Organi Societari

Gli organi Societari sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Sindaco unico o, qualora costituito, il Collegio sindacale o il Revisore.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Al fine di agevolare il controllo analogo congiunto da parte dei soci potranno essere costituiti uffici interni quali comitati tecnici e il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto di cui al successivo art. 29 ("Comitato di coordinamento ed indirizzo"). Per i componenti di tali uffici interni e comitati non potrà essere previsto alcun compenso.

Art. 12 Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 10 ("decisioni dei soci") ai punti a), d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, ivi compresa l'approvazione, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto, del Piano previsionale e programmatico e della relazione semestrale, di cui ai successivi artt. 28 ("Controllo analogo congiunto") e 30 ("Funzioni del Comitato di coordinamento e indirizzo - controllo preventivo, contestuale, successivo"), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da uno degli Amministratori, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 13 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento degli stessi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed il segretario

Art. 14 Diritto di voto e quorum assembleari

A ciascun Socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci aventi il diritto di voto.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

La rappresentanza non può essere conferita né ad Amministratori, né ai Sindaci o al Revisore.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita e in grado di deliberare con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Fermi restando i diritti e le prerogative riconosciuti ai Soci in virtù del controllo analogo congiunto, come delineato nel presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto sociale e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci vengono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Nel rispetto dell'esercizio del controllo analogo congiunto, a ciascuno dei Soci è riconosciuto il diritto di veto verso le deliberazioni dell'Assemblea inerenti ai servizi affidati dal Socio stesso e ai relativi investimenti nella Società.

Art. 15 Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Art. 16 Organo Amministrativo

La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico, che, ai fini del controllo analogo congiunto dei Soci e in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rappresenta tutti i Soci partecipanti; oppure

b) se necessario per assicurare la rappresentanza dei Soci partecipanti, ovvero dei gruppi linguistici o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a massimo sei membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci in occasione della nomina, conformemente alla normativa vigente applicabile alla Società.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da soggetti che non siano espressione diretta di taluno dei Soci, a detti Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è comunque garantita dal Consiglio stesso la rappresentanza delle relative istanze e interessi; a tali Soci, inoltre, è assicurato potere di controllo e indirizzo mediante apposita relazione semestrale sulla gestione della Società, trasmessa dal Consiglio di Amministrazione, rispetto alla quale detti Soci possono esprimere osservazioni e rilievi vincolanti.

Gli Amministratori potranno essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia, ferme restando le prescrizioni concernenti la nomina degli Amministratori nelle società partecipate dagli enti pubblici e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i..

Art. 17 Nomina, revoca e sostituzione degli Amministratori

Ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 6, lett. "e" della L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i., gli Amministratori durano in carica tre esercizi, e precisamente sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono rieleggibili.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2468, comma 3, del Codice Civile, nonché dall'art. 16, comma 2, lett. "b" del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., i Soci, di cui al precedente art. 5, hanno la facoltà di nominare gli Amministratori in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Ogni Amministratore può essere revocato in qualunque momento dai Soci che lo abbiano direttamente nominato e ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 16 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà ai Soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18 Presidente

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 16 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente ed anche un Vicepresidente, se questi non sono nominati dai Soci in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sull'andamento generale della Società.

Il Presidente presiede l'Assemblea e convoca il Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza delle sedute e ne stabilisce l'ordine del giorno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; in caso di pari anzianità di carica, le funzioni sono assunte dal consigliere più anziano di età.

Art. 19 Decisioni degli Amministratori

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso debbono essere adottate in primo luogo mediante deliberazione collegiale. Su volontà del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le decisioni possono anche essere adottate sulla base della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica; in caso di parità di voti prevale la volontà espressa dal Presidente.

Art. 20 Decisioni collegiali degli Amministratori

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, del codice civile ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal Consiglio di Amministrazione, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato ai sensi del precedente art. 16 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci sono presenti o informati della riunione.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 21 Competenze degli Amministratori

L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, purché non confliggenti con l'esercizio del controllo analogo congiunto, come delineato nel presente Statuto, ed esclusi i poteri che la legge riserva espressamente ai Soci.

Nell'esercizio dei propri poteri, l'Organo amministrativo è tenuto a conformarsi agli indirizzi strategici e operativi impartiti dai Soci secondo le previsioni del presente statuto.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. "a", d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 4-quater, lett. "a", L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i, qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione è prevista l'attribuzione, da parte del Consiglio stesso, di deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 22 Rappresentanza della Società

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 16 sub b), la rappresentanza della Società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

La rappresentanza sociale spetta anche ai Direttori, ai Direttori generali, agli Istitutori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 23 Compensi degli Amministratori

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della loro carica. L'Assemblea determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, senza prevedere compensi aggiuntivi per la carica di Vicepresidente.

Art. 24 Organo di controllo

Quale Organo di controllo, i Soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 10, nominano alternativamente:

- un Sindaco unico o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25, ovvero
- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 26.

Il Sindaco unico, o qualora nominato, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile, adottato dalla Società, e sul suo concreto funzionamento.

Art. 25 Composizione e competenze dell'Organo di controllo

I Soci decidono, in occasione della nomina, se istituire un Organo di controllo monocratico (Sindaco unico), oppure un organo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dai Soci.

L'Organo di controllo ha le competenze e i compiti che le disposizioni vigenti prevedono per il medesimo organo in materia di Società per azioni, in quanto compatibili con la disposizione dell'art. 2477 del codice civile.

Art. 26 Revisore contabile

In alternativa al Sindaco unico, o al Collegio Sindacale, il controllo contabile della Società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 27 Compensi

L'Assemblea fissa il compenso per gli Amministratori e per i componenti dell'Organo di controllo nel rispetto della normativa vigente.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. "c", d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 4-quater, lett. "b", L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i., è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 28 Controllo analogo congiunto

La Società, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5, commi 1, lett. "a", 2, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 2, comma 1, lett. "c" e "d", d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 3, commi 1, lett. "b" e 2, L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i., è soggetta al controllo analogo congiunto da parte dei Soci, vale a dire, al controllo strategico, finanziario e gestionale degli stessi, i quali dispongono di poteri di indirizzo, direzione, coordinamento e supervisione tali da garantire l'espressione di forme di indirizzo e di controllo unitarie, ancorché provenienti da soggetti distinti.

Tale controllo si realizza non solo attraverso il potere di nomina degli organi sociali ma, altresì, attraverso l'apposito organismo di coordinamento tra tutti i Soci, di cui al successivo art. 29, nonché sulla base dei diritti e delle prerogative riconosciute ai Soci dal presente Statuto con le seguenti modalità:

- in fase preventiva, attraverso la programmazione e la definizione degli obiettivi strategici e operativi, formalizzati nel Piano previsionale e programmatico, di cui al successivo art. 30, predisposto dall'Organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui al successivo art. 29; in fase preventiva, il controllo si realizza altresì tramite indirizzi sulle decisioni più significative della politica aziendale che non si risolvano in meri atti ordinari;

- in costanza di attività, attraverso la costante informazione e il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'andamento della gestione;

- in fase successiva, attraverso l'analisi, in sede di rendiconto, dei risultati raggiunti.

Il controllo è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra la politica aziendale e gli obiettivi e indirizzi stabiliti dai Soci, nonché sulla capacità della Società di perseguire l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario nel rispetto delle previsioni dei documenti di programmazione.

Il controllo si estende, altresì, alla verifica dell'efficacia dei servizi resi rispetto all'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società.

La Società, al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, dovrà consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e garantire l'accesso a documenti, dati e informazioni connessi al rispetto dei vincoli operativi derivanti dalla propria natura di società a totale controllo pubblico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli concernenti procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di reclutamento del personale, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

La Società, inoltre, dovrà fornire ai Soci le seguenti informative:

a. trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Organo amministrativo, con potere propositivo dei Soci - tramite il Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui al successivo art. 29 - in merito a specifici argomenti da inserire nell'ordine del giorno;

b. trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci - tramite il Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui al successivo art. 29 - in merito a specifici argomenti da inserire nell'ordine del giorno;

c. trasmissione ai Soci dei verbali delle Assemblee dei Soci;

d. trasmissione ai Soci, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli Organi di amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci;

e. trasmissione ai Soci del Piano previsionale e programmatico e della relazione semestrale, di cui al successivo art. 30, approvati dall'Assemblea.

Art. 29 Comitato di coordinamento e indirizzo

I Soci esercitano i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo analogo congiunto anche attraverso l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato di coordinamento e indirizzo, composto dai legali rappresentanti dei Soci o dai diversi membri designati e all'uopo delegati dai Soci stessi.

Il Comitato di coordinamento e indirizzo, in quanto sede e strumento di raccordo del controllo analogo congiunto, garantisce la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

Il Comitato, nella prima riunione, nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Possono essere deliberate forme di turnazione delle cariche di Presidente e Vicepresidente.

I componenti del Comitato di indirizzo non percepiscono alcun compenso o rimborso per l'esercizio delle proprie funzioni.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, entro 10 giorni dalla convocazione stessa; il Presidente dirige i lavori del Comitato e nomina un Segretario di seduta, che si intende validamente costituita con la presenza di tutti i Soci.

Il Comitato delibera a maggioranza; tuttavia ciascuno dei Soci, tramite il proprio rappresentante, può esercitare il diritto di veto verso le deliberazioni del Comitato inerenti ai servizi affidati dal Socio stesso e ai relativi investimenti nella Società.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario per i relativi compiti previsti dal presente Statuto e prima della convocazione di ogni Assemblea dei Soci. La convocazione può inoltre essere richiesta da parte di ciascun Socio.

Ciascun Socio può richiedere e ottenere dalla Società, tramite il Comitato di coordinamento e indirizzo, ogni elemento, dato, informazione e documento inerente sia ai servizi complessivamente forniti dalla Società, sia ai servizi specificamente erogati al singolo Socio richiedente.

Ciascun Socio può altresì formulare osservazioni e indicazioni da sottoporre alla valutazione del Comitato di coordinamento e indirizzo.

Art. 30 Funzioni del Comitato di coordinamento e indirizzo - controllo preventivo, contestuale, successivo

La funzione di coordinamento e di indirizzo strategico svolta dal Comitato è intesa come definizione delle strategie, assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve, medio e lungo periodo, nonché come indirizzo sulle decisioni più significative della politica aziendale che non si risolvano in meri atti ordinari.

In particolare, la definizione e conseguente approvazione da parte del Comitato del Piano previsionale e programmatico, di cui al precedente art. 28, rappresenta il presupposto essenziale per la conduzione del controllo analogo congiunto.

A tal fine, su richiesta del Comitato di coordinamento e indirizzo, l'Organo amministrativo predispose e sottopone all'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento e indirizzo, il Piano previsionale e programmatico su base annuale e triennale; tale Piano può comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, una relazione descrittiva del prevedibile e programmato andamento della Società per il successivo triennio, con particolare riguardo alla definizione degli obiettivi e alla gestione dei servizi affidati, di un budget economico triennale, di un programma dei flussi finanziari relativo al primo anno del triennio, di un programma degli investimenti previsti nel triennio e di un eventuale programma triennale di reclutamento di personale.

Il Piano previsionale e programmatico deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al Comitato di coordinamento e indirizzo spetta la disamina preventiva di tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, sulle quali si esprime prima della convocazione.

Il Comitato può inoltre esprimere indirizzi e raccomandazioni all'Organo amministrativo per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, nonché l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo amministrativo della Società, le relazioni e gli eventuali rilievi del Collegio sindacale e/o dell'Organo di revisione, nonché dell'Organismo di Vigilanza, sono trasmessi al Comitato e ai Soci.

Il controllo contestuale si esplica attraverso il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, formalizzati nel Piano previsionale e programmatico, e sull'andamento della gestione, in ordine all'efficienza,

efficacia ed economicità della stessa, con l'obiettivo di garantire che la Società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative dei Soci, sotto il profilo quantitativo, qualitativo ed economico.

Tale controllo si realizza attraverso una relazione semestrale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, che l'Organo amministrativo, su richiesta del Comitato di coordinamento e indirizzo, redige e trasmette a quest'ultimo, prima della sua sottoposizione all'Assemblea dei Soci.

In questa sede, il Comitato può individuare eventuali azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario e può fornire indirizzi sulle modalità di gestione della Società.

Al fine di consentire una efficace valutazione dei risultati, il Piano previsionale e programmatico è corredato di indicatori annuali, con i relativi target che si intende raggiungere.

Il controllo contestuale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi e sull'andamento della gestione viene, inoltre, esercitato tutte le volte che si renda necessario sulla base delle comunicazioni e segnalazioni formulate al Comitato dall'Organo amministrativo e dall'Organo di controllo della Società.

Il controllo successivo si esplica attraverso la valutazione, in sede di rendiconto, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto degli standard quantitativi e qualitativi di erogazione servizi offerti dalla Società; a tal fine, su richiesta del Comitato di coordinamento e indirizzo, la Società trasmette a quest'ultimo un report corredato degli elementi necessari a valutare il grado di raggiungimento dei risultati operativi rispetto agli obiettivi programmati, che verranno valutati unitamente agli schemi di bilancio e ai relativi allegati, predisposti dall'Organo amministrativo.

La Società è inoltre tenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario.

Il Comitato di coordinamento e indirizzo svolge attività di controllo ispettivo, che si realizza attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'Organo amministrativo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali. La Società mette a disposizione i documenti e i dati necessari e offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica.

Art. 31 Recesso del Socio

Il diritto di recesso compete ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 32.

Art. 32 Determinazione del valore della partecipazione del recedente

In caso di recesso il Socio ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso, a tal fine, è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, a condizione che questo non sia inferiore al valore contabile della partecipazione.

Il valore di mercato della Società viene definito come il minor valore risultante tra l'applicazione del metodo patrimoniale e del metodo reddituale. Nell'applicazione del metodo reddituale vengono attualizzati gli utili stimati prudentemente per cinque esercizi al netto di adeguati compensi per gli Amministratori. Nell'applicazione del metodo patrimoniale la valutazione delle singole voci patrimoniali va fatta tenendo conto del criterio della prudenza.

Art. 33 Esclusione del Socio

Con decisione da assumersi in Assemblea può essere escluso per giusta causa il Socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Società.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il Socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Se la Società si compone di due soli Soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 32, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 34 Esercizi Sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 10, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei Soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Art. 35 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Inoltre, la Società si scioglie verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., e da altre disposizioni di legge.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Art. 36 Titoli di debito

La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 37 Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà demandata, a norma del Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, alla Camera arbitrale stessa, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17.01.2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 31.

Art. 38 Proporzionale ed Equilibrio di genere

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale deve rispettare le disposizioni sulla proporzionale applicate dall'Amministrazione provinciale.

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale deve rispettare l'equilibrio di genere ai sensi della normativa vigente.

Art. 39 Personale

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per l'amministrazione del patrimonio della Società è assunto o incaricato dalla Società il personale necessario, nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto del lavoro.

La Società disciplina la gestione ed organizzazione del personale per mezzo di un regolamento interno.

In conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 1, comma 6, lett. "k", L.P. Bolzano n. 12/2007 e s.m.i., l'Organo amministrativo adotta criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 40 Disposizioni accessorie

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.